

MEDIAZIONE E RIPARAZIONE DEL DANNO NELLA COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE

ADRIANO MORRONE*

Con l'emanazione del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, recante: «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468», il Governo ha dato attuazione alla "mini rivoluzione" nel processo penale, operata dalla legge-delega n. 468/99 e consistente nella devoluzione alla magistratura onoraria della competenza a giudicare su una serie di reati minori, tra i quali figurano: le percosse, la lesione personale lieve, alcune ipotesi di lesioni personali colpose, l'omissione di soccorso, l'ingiuria, la diffamazione, la minaccia, i furti punibili a querela della persona offesa, la sottrazione di cose comuni, il danneggiamento, l'invasione di terreni o edifici, gli atti contrari alla pubblica decenza, nonché i reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi, ovvero con una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena (1). Si tratta, soprattutto, di illeciti penali ascrivibili al profilo criminologico della micro-conflittualità privata, non particolarmente gravi, ma che spesso alimentano ragioni di disagio nei rapporti interindividuali, le quali, se non eliminate tempestivamente, possono sfociare in comportamenti illeciti più gravi.

La scelta operata dal legislatore si inserisce nell'ambito delle strategie tese a scongiurare la paralisi della "macchina della giustizia", attraverso la riduzione del carico di lavoro dei magi-

(*) Specialista in diritto e procedura penale.

(1) Articolo 15 della legge 24 novembre 1999, n. 468, dal titolo: «Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale».

strati ordinari aumentato sensibilmente in questi ultimi anni per effetto dell'inadeguatezza dell'attuale apparato processuale e giudiziario a soddisfare – a fronte di una domanda sociale di intervento repressivo di grande intensità, cui ha fatto riscontro un notevole incremento della legislazione penale posta a tutela di interessi riconducibili ai più svariati settori dell'ordinamento – le aspettative del cittadino comune di una risposta statale pronta ed efficace, risposta che dovrebbe risolversi in un rapido accertamento della responsabilità penale ed in una effettiva applicazione della sanzione prevista dall'ordinamento (2). Il sovraccarico giurisdizionale ha, però, origini più lontane e, precisamente, nell'incapacità dello Stato democratico di tenere sotto controllo la conflittualità sociale attraverso la predisposizione di un meccanismo che garantisca la soddisfazione delle domande inoltrate dal cittadino, incapacità alla quale consegue la tendenza ad utilizzare l'azione legale, anche penale, «come mezzo per articolare domande politiche o per modificare politiche pubbliche» (GUARNIERI-PEDERSOLI, 1997).

Ispirato, quindi, dalla finalità di deflazione del carico giudiziario pendente presso i tribunali, nonché dall'esigenza di avvicinare la giustizia alle esigenze quotidiane del cittadino, il legislatore non si è limitato ad attribuire la competenza penale al giudice di pace, ma ha introdotto nel codice di procedura penale un vero e proprio procedimento speciale, corredato da un apparato sanzionatorio del tutto autonomo dal sistema delle pene contenuto nel codice Rocco.

Tralasciando le importanti modifiche riguardanti la fase delle indagini preliminari ed il ruolo della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, sembra opportuno soffermarsi sulle novità riguardanti la persona offesa dal reato e le attribu-

(2) Tra le cause ostative ad una risposta sanzionatoria efficace da parte dell'ordinamento susseguente alla violazione di precetti penali, occorre menzionare gli effetti collegati alla riforma del processo penale del 1989. L'abbandono, infatti, del sistema processuale inquisitorio in favore di un sistema, almeno tendenzialmente, accusatorio, avendo dilatato notevolmente la fase del dibattimento, ha determinato un incremento dei tempi necessari per pervenire alla definizione del giudizio mediante il rito ordinario, cui si è aggiunto il sostanziale fallimento dei riti alternativi introdotti dal legislatore al fine di assicurare una giustizia penale "celere" nei casi meno complessi o di minore gravità.

zioni del giudice di pace, nonché sul contenuto delle nuove sanzioni penali.

Relativamente a tali aspetti, occorre sottolineare che la legge-delega n. 468/99 ed il decreto di attuazione n. 274/2000 recepiscono gli ormai consolidati orientamenti di riforma del diritto penale sostanziale e processuale, tesi all'introduzione di nuovi sistemi di tutela dei diritti soggettivi e di governo dei conflitti interindividuali: la mediazione penale ed il risarcimento del danno.

Le nuove norme possono, quindi, essere analizzate alla luce della filosofia di "mediazione-riparazione" (3), che, consolidatasi da tempo in ambito civilistico, è ormai sottesa ai più recenti interventi legislativi in materia penale.

Il procedimento dinanzi al giudice di pace, nella prospettiva di pervenire ad una soluzione del conflitto che sia soddisfacente per la persona offesa dal reato, attribuisce alla medesima un ruolo dinamico nel processo.

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 274/2000, la persona offesa, nel caso di reato procedibile a querela di parte, può citare a giudizio direttamente il soggetto al quale il reato è attribuito (4).

Inoltre, l'art. 34 del citato d.lgs. ha introdotto la condizione di improcedibilità dell'azione penale per la particolare tenuità del fatto – peraltro già presente nel diritto processuale penale minorile – subordinandola alla mancata opposizione della persona offesa, mentre l'art. 35 prevede l'estinzione del reato «quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarci-

(3) Nella nozione di "mediazione-riparazione" rientrano tutti gli istituti potenzialmente idonei a risolvere conflitti e a stabilire la pace. (BOUCHARD M., 1998: 186).

(4) Si tratta di una delle innovazioni più significative introdotte dalle nuove norme, che evoca la figura dell'azione penale privata all'interno di un sistema processuale caratterizzato, in virtù dell'art. 112 della Costituzione, dal monopolio pubblico dell'azione penale. Proprio per scongiurare profili di illegittimità costituzionale della norma in esame, il legislatore ha temperato il "potere di azione" della parte privata, mediante l'introduzione di un obbligo di "informazione preventiva" al pubblico ministero (art. 22, d.lgs. n. 274/2000) e l'attribuzione a quest'ultimo dell'onere di esprimere un parere circa l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso, oppure di formulare l'imputazione confermando o modificando l'addebito (art. 25, d.lgs. cit.).

mento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato».

Gli istituti contemplati negli articoli citati tendono a valorizzare il ruolo della vittima in seno al processo penale, attribuendole uno specifico “potere di impulso” e dando rilievo all’aspetto della *restitutio in integrum* o del risarcimento del danno, in adesione ad un modello di “giustizia riparativa”, che tende a sostituire i tradizionali modelli di giustizia “retributivo” e “riabilitativo” (5).

Tuttavia, il momento di massima esaltazione del ruolo della vittima del reato può individuarsi nel tentativo di conciliazione che il giudice di pace deve obbligatoriamente esperire, ai sensi dell’art. 29, comma 4, del d.lgs. n. 274/2000, nell’ipotesi in cui l’imputazione riguardi un reato perseguibile a querela. La norma attribuisce inequivocabilmente al giudice di pace un ruolo di mediazione e composizione degli interessi in conflitto, da svolgersi nell’udienza di comparizione delle parti. Tale udienza, infatti, ha come scopo primario «quello di favorire, nei reati perseguibili a querela, la composizione conciliativa, e comunque di evitare ove possibile di procedere al dibattimento» (6), il quale rappresenta l’unica modalità di definizione “ordinaria” del processo dinanzi al giudice di pace, che non prevede l’applicazione dei riti alternativi (7).

In proposito occorre rilevare che la figura del mediatore si identifica in colui che si pone tra due parti in conflitto proponendo una soluzione alla loro controversia, il cui esito dipende esclusivamente dalle parti, che possono liberamente rifiutare le proposte del mediatore (8).

(5) Relativamente alla “giustizia riparativa” è stato posto in rilievo come essa si fondi su principi innovativi, quali, ad esempio, la riappropriazione del processo da parte della vittima e dell’autore del reato e la rivalutazione della vittima all’interno del processo. (SCARDACCIONE G.-BALDRY A.-SCALI M., 1998: 7).

(6) Relazione governativa al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

(7) Ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 274/2000, nel procedimento davanti al giudice di pace non sono applicabili le disposizioni contenute nel codice di procedura penale, relative al giudizio abbreviato, all’applicazione della pena su richiesta di parte, al giudizio direttissimo, al giudizio immediato, al decreto penale di condanna.

(8) In tal senso GUARNIERI C.-PEDERSOLI P., (1997: 118).

Alla luce di ciò le nuove norme hanno configurato la fase conciliativa sistematicamente al di fuori dal processo, attribuendo nel contempo al giudice una limitatissima conoscenza degli atti e stabilendo l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di "composizione bonaria" della controversia, attività che è affidata – contrariamente a quanto prevedeva l'abrogato art. 564 c.p.p. (9) – ad un soggetto che non è parte processuale (10). Proprio per accentuare il carattere di terzietà del mediatore, il citato art. 29, comma 4, ha previsto che il giudice di pace possa avvalersi dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. Il buon esito del tentativo di conciliazione comporta l'estinzione del procedimento penale.

La funzione di "mediatore" del giudice di pace, sottolineata con incisività nella relazione governativa al d.lgs. n. 274/2000, deve, però, essere analizzata tenendo conto dell'effettivo significato della mediazione vittima-autore del reato, la quale si caratterizza come momento particolare in cui assume rilevanza «l'aspetto comunicativo ed espressivo dei vissuti» (SCARDACCIONE-BALDRY-SCALI, 1998) ed «il procedimento di riconoscimento dell'altro» (BOUCHARD, 1998).

«L'obiettivo primario della mediazione, oltre eventualmente a quello di raggiungere un accordo fra le parti per un risarcimento o riparazione del danno, è un'occasione per la vittima di esprimere direttamente all'autore del reato, i propri sentimenti, le sofferenze e le proprie paure. Una possibilità di scambio, di confronto; elementi questi indispensabili per il recupero della sofferenza vissuta. Successivamente, se le parti concordano, si possono stabilire forme di risarcimento, simbolico o materiale» (SCARDACCIONE-BALDRY-SCALI, 1998).

(9) Il previgente art. 564 c.p.p. conferiva, limitatamente ai reati perseguibili a querela, alla "parte processuale pubblica" – il pubblico ministero – la facoltà di richiedere alla parte offesa la remissione della querela. In particolare, si trattava di un tentativo di conciliazione rimesso alla valutazione discrezionale del pubblico ministero, che si risolveva in una mera ricognizione della volontà della vittima sulla procedibilità o meno del giudizio penale.

(10) La previsione contenuta nell'art. 29, comma 4, del d.lgs. n. 274/2000 risulta analoga alla conciliazione prevista in via ordinaria nel procedimento dinanzi al giudice monocratico.

La mediazione può rappresentare, in sostanza, un prezioso mezzo per consentire alla vittima di superare le sofferenze e la paura generata dall'atto criminoso e per stimolare nel colpevole nuove soglie di inibizione mediante la riflessione sulla sofferenza della vittima (11).

Di conseguenza, appare legittimo domandarsi – anche alla luce della tipologia di reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace (contravvenzioni o delitti bagatellari) e dei tempi lunghi della giustizia in genere – se la novità introdotta dall'art. 29, comma 4, del d.lgs. n. 274/2000 possa configurarsi come vera e propria mediazione tra vittima ed autore del reato, oppure si risolva in una mera “conciliazione”, che privilegia la composizione di interessi materiali mediante il risarcimento del danno o la *restitutio in integrum*, senza alcun approfondimento delle motivazioni all'origine del conflitto, nella prospettiva di deflazione del “carico giudiziario penale”.

Per quanto concerne l'apparato sanzionatorio relativo agli illeciti penali devoluti alla competenza del giudice di pace, il d.lgs. n. 274/2000, nel dare attuazione alla delega contenuta nell'art. 16, comma 1, lettera a), della legge n. 468/99, ha previsto, in luogo della pena detentiva, la sola pena pecuniaria e, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, l'obbligo di permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità (12).

L'abbandono della pena carceraria a favore di un sistema sanzionatorio *extra codicem* alternativo alla detenzione, trae origine – secondo le affermazioni contenute nella già citata relazione governativa – nella palese inefficacia della pena detentiva in termini di prevenzione generale e speciale (13),

(11) In tal senso, BOUCHARD M., (1988: 187).

(12) In proposito, è opportuno sottolineare che il sistema sanzionatorio introdotto dalla legge-delega n. 468/1999 e dal d.lgs. n. 274/2000 si affianca al sistema delle pene contemplato dal codice penale, senza apportare modifiche alle fattispecie incriminatrici di parte speciale. In particolare, il legislatore ha scelto di introdurre nuove previsioni edittali, consentendo peraltro la “conservazione” delle “vecchie” – secondo uno schema di “doppia cornice edittale” – destinate ad essere utilizzate ogni volta che il reato torna nella cognizione del giudice ordinario per effetto della presenza di circostanze aggravanti o per altri motivi.

(13) Al riguardo, si può richiamare il contenuto della relazione elaborata dalla Commissione ministeriale per la riforma del codice penale (istituita con D.M. 1° ottobre 1998 e presieduta dal prof. avv. CARLO FEDERICO GROSSO), dove si sottolinea la scarsa efficacia, in termini di prevenzione generale, dell'attuale sistema delle pene «astrattamente punitivo, centrato su di un meccanismo che a livello di previsione e di applicazione privilegia la pena detentiva e prevede pene detentive astrattamente molto pesanti, ma concretamente poco temibile a causa di un intrecciarsi di istituti di diritto penale sostanziale, penitenziario e processuale che vanificano la loro efficacia».

nonché dall'esigenza di realizzare una giustizia più vicina alle aspettative dei cittadini attraverso una risposta sanzionatoria effettiva, fondata su modelli *lato sensu* compensativi.

In proposito, sorge il dubbio che, al di là delle affermazioni di principio, la scelta di limitare i poteri del giudice di pace in materia di libertà personale sia piuttosto la naturale conseguenza di un atteggiamento di diffidenza verso la magistratura onoraria, largamente diffuso, anche se non sempre manifestato apertamente, nell'ambiente giudiziario (14). Si è voluto, pertanto, evitare che un giudice non appartenente ai ruoli della magistratura professionale potesse privare l'autore del reato della libertà personale, diritto la cui inviolabilità è sancita a livello costituzionale (15).

Limitando l'analisi al lavoro di pubblica utilità, occorre anzitutto sottolineare che esso, a differenza delle altre forme di *community service* presenti nel nostro ordinamento (16), si configura come pena principale.

Ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità può essere applicato dal giudice di pace solamente su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a sei mesi.

Il consenso del condannato si rende necessario non solo per conseguire risultati apprezzabili sul terreno dell'effettività della pena, essendo la sanzione *de qua* fondata su un *facere*, ma

(14) Non manca, infatti, chi nutre dubbi – alla luce delle modalità di reclutamento dei giudici di pace antecedenti la legge n. 468/99 – sulla professionalità di tali magistrati onorari, in quanto persone non provenienti da un percorso forense o giudiziario e non dotati di alcuna esperienza dell'attività processuale. SACCHETTINI E. (2000).

(15) Un ulteriore elemento a conferma della volontà del legislatore di bandire la pena detentiva dai poteri coercitivi attribuiti al giudice di pace, può ravvisarsi nell'art. 56 del d.lgs. n. 274/2000, il quale configura la violazione, da parte del condannato, degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità ed alla permanenza domiciliare come reato autonomo, di competenza del giudice ordinario, punito con la reclusione, a differenza di quanto avviene nel caso di inosservanza delle prescrizioni inerenti alle sanzioni sostitutive *ex lege* n. 689/81, che vengono convertite direttamente in pena detentiva.

(16) Nel sistema penale italiano, il lavoro (gratuito) a favore della collettività – conosciuto dal codice Zanardelli del 1889 e scomparso con l'entrata in vigore del codice Rocco – è stato reintrodotta dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, come sanzione sostitutiva della pena pecuniaria insoluta, nonché dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come pena accessoria conseguente a reati commessi per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o per delitti di genocidio.

anche per evitare di configurare un'ipotesi di "lavoro forzato", incompatibile con la Costituzione.

Con una definizione mutuata in buona parte dall'art. 105 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il lavoro di pubblica utilità viene individuato «nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato» (17).

Relativamente all'articolazione della nuova sanzione, si è tenuto conto delle esigenze di vita del condannato sia mediante una puntuale applicazione del principio di "territorializzazione della pena" (la prestazione, infatti, deve essere eseguita nell'ambito della provincia in cui risiede il reo), che attraverso la previsione di un regime lavorativo non oneroso e flessibile: la prestazione settimanale non può essere superiore a sei ore di lavoro – salvo espressa autorizzazione del giudice di pace su richiesta del condannato – e la durata giornaliera dell'attività lavorativa non può oltrepassare le otto ore (art. 54, commi 4 e 5).

Le nuove norme prevedono, inoltre, che, ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione – anche non continuativa – di due ore di lavoro mentre le modalità di svolgimento della sanzione in esame sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, è stato sottolineato che l'intervento di enti diversi dallo Stato nella definizione dell'esecuzione di una pena «non sembra del tutto coerente con l'attuale assetto costituzionale delle competenze» (FORLENZA, 2000).

Oltre al lavoro gratuito come pena principale, il legislatore delegato ha previsto, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *b*), della legge n. 468/99, che «per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato si converte, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi con le modalità indicate nell'articolo 54» (art. 55, d.lgs. n. 274/2000).

(17) Art. 54, comma 2, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Si tratta di un procedimento speciale rispetto a quello previsto in via generale dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, per la conversione della multa e dell'ammenda rimaste insolute.

Nel caso in esame, competente ad operare la conversione – oppure a concedere l'eventuale rateizzazione – non è il magistrato di sorveglianza, bensì il giudice di pace ed i contenuti della sanzione sostitutiva da applicare devono essere individuati – malgrado la dizione del citato art. 55 possa far pensare al lavoro *ex artt.* 102 e 105 della legge n. 689/81 – con riferimento a quelli propri del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 274/2000.

L'art. 55 prevede, inoltre, che «ai fini della conversione un giorno di lavoro sostitutivo equivale a lire venticinquemila di pena pecuniaria», mentre, in mancanza della richiesta del condannato di svolgere un'attività lavorativa a favore della collettività, la pena pecuniaria insoluta viene convertita nell'obbligo di permanenza domiciliare.

Procedendo alla comparazione del meccanismo di conversione della pena pecuniaria ineseguita introdotto dalle nuove norme con quello previsto dalla legge n. 689/81, si può constatare come il primo – sebbene collocato all'interno di un diritto penale più “leggero”, dal “volto mite” (18), qual è quello individuato dalle norme sulla competenza penale del giudice di pace – si risolva di fatto in un regime più gravoso rispetto al procedimento *ex lege* 689/81.

Più precisamente, mentre la legislazione del 1981 – nel cui ambito di applicazione ricadono le pene pecuniarie irrogate per i reati più gravi rimasti di competenza del giudice professionale – prevede un meccanismo di conversione fondato sul binomio lavoro sostitutivo/libertà controllata, il sistema di conversione riguardante le sanzioni pecuniarie inflitte dal giudice di pace prevede, quale unica alternativa al lavoro sostitutivo, l'obbligo di permanenza domiciliare, sanzione questa sensibilmente limitativa della libertà personale.

Di conseguenza, il sistema pensato dal legislatore come “più mite” e più confacente agli illeciti penali bagatellari sottoposti

(18) In tal modo si esprime il Governo nella relazione al d.lgs. n. 274/2000.

alla cognizione del giudice di pace, si rivela, in concreto, più penalizzante rispetto al meccanismo di conversione applicabile alle pene inflitte dai giudici ordinari, a causa del contenuto più afflittivo dell'obbligo di permanenza domiciliare rispetto alla sanzione sostitutiva della libertà controllata.

Alla luce di ciò, sorgono inevitabilmente dubbi sulla legittimità costituzionale del nuovo procedimento di conversione delle pene pecuniarie, con riferimento ad una presunta violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza contenuti nell'art. 3 della Carta fondamentale.

Tali dubbi assumono maggiore consistenza se si prende in considerazione l'intero sistema sanzionatorio introdotto dalle nuove norme sul giudice di pace, nonché l'art. 60 del d.lgs. n. 274/2000, il quale, per assicurare effettività alle pene irrogate dal giudice di pace e dare in tal modo piena soddisfazione alla vittima del reato, esclude espressamente l'applicabilità a dette pene della sospensione condizionale prevista dagli artt. 163 e seguenti del codice penale.

Si avrà, pertanto, che persone condannate dal giudice di pace per aver commesso reati bagatellari subiranno una limitazione della libertà personale, conseguente all'espiazione della sanzione (non detentiva) inflitta, mentre soggetti condannati a pena pecuniaria o detentiva per reati di maggiore allarme sociale di competenza della magistratura professionale, rimarranno di fatto impuniti a causa della scarsa efficacia, in termini di effettività, del sistema delle pene contemplato dal codice Rocco.

Nel trarre le conclusioni da quanto evidenziato, occorre prendere atto che l'introduzione nel sistema penale della "mediazione" e della "giustizia riparativa" comporta modifiche sostanziali e processuali profonde che richiedono necessariamente la riforma dell'attuale codice penale e, ancor prima, della Costituzione.

Non sembra, quindi, condivisibile la scelta operata dal legislatore con la legge-delega n. 468/99 e con il d.lgs. n. 274/2000 di intervenire prevalentemente sulle norme processuali, enucleando, in ragione del giudice competente a decidere, un micro-sistema penale sostanziale, che si affianca, senza apportarvi modifiche, all'apparato codicistico del 1930.

L'introduzione della "giustizia riparativa" all'interno del sistema penale vigente non rappresenta una novità di poco conto.

Con la “giustizia ristorativa” la pena perde quella connotazione di «sanzione punitiva» e, cioè, di sanzione «che colpisce negativamente l'autore dell'illecito in un bene giuridico che non ha un rapporto diretto con inosservanza (della norma)» (PADOVANI, 1995) nell'intento di assicurare finalità di prevenzione generale, per acquisire un contenuto spiccatamente patrimoniale nella prospettiva di ristabilire lo *status quo ante* o di compensare, sul piano economico, gli effetti dell'illecito.

Ne consegue un profondo cambiamento del significato della pena, che non sembra facilmente conciliabile con il dettato dell'art. 27, comma 3, della Costituzione. Ciò in quanto la marcata attenzione verso l'aspetto economico/risarcitorio della sanzione penale rafforza il carattere retributivo della stessa, riducendone nel contempo la funzione di prevenzione speciale, che viene ad assumere, in concreto, un ruolo quantomeno secondario se non addirittura residuale (19).

La stessa idea retributiva della pena muta significato, rappresentando sempre meno «il castigo per l'illecito che non doveva essere commesso» (RAMACCI, 1991), per divenire risarcimento economico del danno sociale cagionato dal reato, richiamando in tal modo – almeno concettualmente – il risarcimento del danno conseguente alla responsabilità civile per fatto illecito.

Ma il cambiamento della funzione della pena e l'introduzione della “mediazione penale”, intesa nel suo significato vero e non come semplice “conciliazione”, richiedono anche una rimeditazione della concezione del reato accolta dal nostro ordinamento.

(19) Una conferma, sebbene indiretta, dell'accentuato carattere retributivo della “pena riparatoria” può riscontrarsi nel contenuto della relazione governativa di accompagnamento al d.lgs. n. 274/2000. L'Esecutivo, infatti, nel sostenere la necessità del consenso del condannato per l'applicazione del lavoro di pubblica utilità, ha sottolineato che, mentre il lavoro penitenziario «ha una funzione trattamentale, quale elemento del complesso percorso che dovrebbe portare alla rieducazione del reo», la legge-delega si preoccupa soprattutto di assicurare l'effettività della sanzione mediante la previsione di una specifica ipotesi di reato per l'inadempimento del lavoro di pubblica utilità. La relazione prosegue, poi, ponendo in rilievo come il consenso del condannato rappresenti un atteggiamento collaborativo, che costituisce la spia di una volontà di rieducazione. Ebbene, da quanto sopra appare evidente la particolare attenzione rivolta dal legislatore (delegante e delegato) all'aspetto dell'effettività della nuova sanzione – o, meglio, al carattere retributivo della medesima – mentre la finalità rieducativa della pena rimane sullo sfondo, forse solo per esigenze di compatibilità con il dettato costituzionale.

Infatti, il processo di riforma del sistema penale dovrebbe sempre più svincolarsi dalla concezione "formale" del reato accolta dalla Costituzione, per aderire ad una concezione "sostanziale" dell'illecito penale, che considera il reato non come offesa nei confronti dello Stato, bensì come lesione o messa in pericolo dei diritti della persona.

Tale cambiamento non sembra, certo, di poco conto: si tratta, infatti, di abbandonare la filosofia posta alla base del diritto penale dei paesi di *civil law*, per aderire ad un modello di giustizia di matrice anglosassone, nell'ambito del quale il processo penale riguarda interessi di natura prettamente privatistica e diventa una contesa tra parti private dove lo Stato interviene in qualità di "arbitro imparziale" per assicurare una soluzione pacifica del conflitto, che consenta il mantenimento dell'ordine e dell'equilibrio del gruppo sociale.

Alla luce di ciò, viene naturale chiedersi se sia effettivamente giunto il momento che il legislatore, anziché ricorrere a "soluzioni-tampone" consistenti in interventi di riforma del sistema penale parziali e "settoriali", acquisisca la consapevolezza che l'attuazione di un modello di giustizia più aderente alle esigenze quotidiane del cittadino non può prescindere da una riforma, profonda ed organica, dell'ormai obsoleto codice Rocco e da un contestuale processo di revisione costituzionale.

BIBLIOGRAFIA

- BOUCHARD M. (1998), *La mediazione: una terza via per la giustizia penale?*, in BORRÈ G.-PALOMBARINI G. (a cura di), *Il sistema sanzionatorio penale e le alternative di tutela*, FrancoAngeli;
- BRUTTI C.R. (1999), *Mediazione, conciliazione riparazione*, Giappichelli;
- CERETTI A.-MENEGAZZO A. (1999), *La mediazione penale*, in PONTI G., *Compendio di criminologia*, Cortina;
- FORLENZA O. (2000), *Sanzioni: il rischio dell'effettività della pena*, in *Guida al Diritto*, Il sole 24 Ore, n. 38;
- GUARNIERI C.-PEDERSOLI P. (1997), *La democrazia giudiziaria*, Il Mulino;
- MORRONE A. (1997), *Il lavoro sostitutivo nel sistema penale italiano: profili giuridici e problematiche applicative*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 1-2;
- MORRONE A. (2000), *Nuove sanzioni alternative alla detenzione: il lavoro a favore della collettività*, in *Diritto Penale e Processo*, IPSOA, n. 8;
- PADOVANI T. (1995), *Diritto penale*, Giuffrè;

- RAMACCI F. (1991), *Corso di diritto penale I*, Giappichelli;
 SACCHETTINI E. (2000), *Dietro il «soccorso» dei magistrati onorari le incognite dei mezzi e della professionalità*, in *Guida al Diritto*, Il Sole 24 Ore, n.38;
 SANTORO V. (2000), *L'insolvenza si «paga» con lavori di pubblica utilità*, in *Guida al Diritto*, Il Sole 24 Ore, n. 38;
 SCARDACCIONE G.-BALDRY A.-SCALI M. (1998), *La mediazione penale. Ipotesi di intervento nella giustizia minorile*, Giuffrè;
 TONINI P. (2000), *La nuova competenza penale del giudice di pace: un'alternativa alla depenalizzazione?*, in *Diritto Penale e Processo*, IPSOA, n. 8.

RIASSUNTO

L'articolo trae spunto dai recenti interventi normativi che hanno attribuito la competenza penale al giudice di pace, soffermandosi, in particolare, sulle novità introdotte nel sistema penale, processuale e sostanziale, al fine di delineare un modello di giustizia più confacente alle esigenze quotidiane del cittadino.

L'attenzione viene quindi rivolta, in primo luogo, verso la mediazione tra vittima ed autore del reato – da effettuarsi nell'ambito dell'udienza di comparizione dinanzi al giudice di pace, ma sistematicamente collocata al di fuori del processo – quale strumento alternativo per la soluzione dei conflitti interpersonali; in secondo luogo verso il nuovo sistema sanzionatorio, fondato prevalentemente sulla compensazione del danno cagionato mediante il reato. Relativamente a quest'ultimo aspetto, viene illustrata la sanzione del lavoro di pubblica utilità nella sua duplice connotazione di pena principale e di sostituzione della pena pecuniaria insoluta.

L'autore si sofferma, infine, sui nuovi contenuti della sanzione penale, conseguenti all'introduzione del modello di "giustizia ristorativa".

RÉSUMÉ

L'article s'inspire des interventions normatives récentes qui ont attribué la compétence pénale au juge de paix, en s'arrêtant, en particulier, sur les nouveautés introduites dans le système pénal, soit procédural que substantiel, pour délinéer un modèle de justice plus conforme aux exigences quotidiennes du citoyen.

L'attention s'arrête, avant tout, sur la médiation entre victime et auteur du crime – qu'on devrait réaliser pendant l'audience de comparution devant le juge de paix, mais qu'on place systématiquement au dehors du procès – comme instrument alternatif pour la solution des conflits interpersonnels; puis l'attention se tourne vers le nouveau système des sanctions, fondé principalement sur la compensation du dommage provoqué par le crime. Quant à ce dernier aspect la sanction du travail d'intérêt général est illustrée dans sa double connotation de peine principale et de substitution de la peine pécuniaire non payée.

L'auteur s'arrête aussi sur les nouveaux contenus de la sanction pénale, consécutifs à l'introduction du modèle de "justice réparatrice".

SUMMARY

The starting points of this article are the latest normative interventions which have attributed the penal competence to the justice of the peace, and in particular, the text dwells upon the innovations introduced in the penal system, both as for procedure and for substance, in order to outline a model of justice more suitable for the daily requirements of the citizens.

Attention is therefore paid at first to the mediation between the victim and the offender – to be implemented within a hearing of appearance before the justice of the peace, but systematically situated out of the trial – as an alternative tool to solve inter-personal conflicts; secondly, the author focuses on the new system of sanctions, mostly based upon the compensation for the damage caused by the offence. As for this aspect, the sanction of the community service is explained in its double connotation of both main penalty and substitute of the unpaid fine.

Finally, the author dwells upon the new contents of the penal sanction, following the introduction of the model of “restorative justice”.